



CITTA' DI NOVATE MILANESE

Città Metropolitana di Milano –

Viale Vittorio Veneto n. 18

P.E.C: comune.novatemilanese@legalmail.it

IMPOSTA DI SOGGIORNO INFORMATIVA PER I CLIENTI DELLE STRUTTURE RICETTIVE

Il Comune di Novate Milanese, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 29 novembre 2023, ha introdotto, a decorrere dal **01 febbraio 2024**, l'**imposta di soggiorno**, dovuta da chiunque, pernotti nelle strutture ricettive site nel territorio comunale e non sia residente nel Comune di Novate Milanese.

L'imposta di soggiorno è determinata **per persona e per numero di pernottamenti**.

L'imposta è dovuta **fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi** presso la medesima struttura ricettiva. Dall'ottavo giorno di soggiorno consecutivo in poi, l'imposta non è dovuta. Se la consecutività si interrompe, si ricomincia il conteggio da 1 per i successivi 7 pernottamenti.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 206 del 30 novembre 2023 sono state deliberate – per l'**anno 2024** – le seguenti tariffe:

Tipologia struttura	Tariffa giornaliera
Strutture Alberghiere	€ 3,00
Strutture ricettive non alberghiere (ad esempio, affittacamere e B&B)	€ 2,00

L'imposta deve essere pagata da parte del soggetto che alloggia nella struttura ricettiva con il rilascio della ricevuta nominativa/ fattura fiscale emessa dal gestore. In tale documento deve essere indicato, separatamente, l'importo dell'imposta di soggiorno come “operazione fuori campo IVA”. In alternativa, il gestore della struttura potrà rilasciare una ricevuta nominativa a parte con l'indicazione della sola imposta di soggiorno.

ESENZIONI:

L'imposta non è dovuta nei seguenti casi:

- i minori fino al sedicesimo anno di età;
- un familiare e/o affine o comunque accompagnatore, e limitatamente al periodo di ricovero, di soggetti la cui degenza avverrà presso le strutture sanitarie presenti sul territorio della Provincia di Milano;
- i soggetti che, a seguito di ricovero ospedaliero, proseguono le cure presso le strutture sanitarie presenti sul territorio della Provincia di Milano e un relativo accompagnatore;
- il personale appartenente alla Polizia di Stato e locale, alle altre forze armate, nonché al corpo nazionale dei vigili del fuoco che, per esigenze di servizio, soggiornano nel Comune e limitatamente al servizio medesimo;
- i volontari coordinati dalla Protezione Civile che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare eventi calamitosi;
- i soggetti con invalidità al 100%;
- gli eventuali accompagnatori dei soggetti con invalidità al 100% ai quali viene corrisposto l'assegno di accompagnamento dall'INPS e dall'INAIL, in ragione di un accompagnatore per soggetto;
- il personale dipendente del gestore della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa.

DICHIARAZIONE ESENZIONE:

L'esenzione è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva, dell'attestazione di esenzione compilando l'apposito modulo, fornito dal gestore stesso.

In aggiunta, per l'esenzione di cui ai punti **b)** e **c)**, è necessario presentare al gestore della struttura ricettiva anche la certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria, attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero.